

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2014

Oggetto: Emanazione Direttiva n. 1/2014 circa le Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie

<p>AGGIORNAMENTO DELLE CONVENZIONI DI GESTIONE AI FINI DEL RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA INTRODotta CON LA DELIBERA AEEG 643/2013/R/IDR – ARTICOLI VARI</p>

La presente Direttiva di aggiornamento delle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, richiamato in ogni singola Convenzione approvata:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito (di seguito A.C.) n. 5 del 28 aprile 2005 con la società UNIDRA S.c.r.l.;
- con deliberazione della A.C. n. 4 del 21 marzo 2006 con la società S.I. MARCHE S.c.r.l.;
- con deliberazione della A.C. n. 5 del 28 aprile 2005 con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.;

Premesso che

a) UNIDRA S.c.r.l., S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. sono soggetti gestori del s.i.i. individuato dall'AATO 3 con delibere della A.C. rispettivamente n. 5 del 28.04.2005, n. 4 del 21 marzo 2006 e n. 5 del 28 aprile 2005 ed in forza di specifica ed autonoma Convenzione di gestione del servizio;

b) le Convenzioni richiamate disciplinano impegni ed obblighi reciproci fra Gestore e AATO 3 relativamente all'affidamento ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio in cui tale gestione è stata assentita;

c) l'articolo 4, comma 4 delle Convenzioni di affidamento del s.i.i. sottoscritte recita *“Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente [...]”*;

d) l'art. 2, comma 4 delle medesime Convenzioni recita *“l’Autorità precisa e integra il contenuto del presente atto mediante l’emanazione di direttive o atti di interpretazione”*;

e) l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

f) il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11 precisa che *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”*;

g) l'AAEG ha emanato le Delibere n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 *“Regolazione dei servizi idrici: approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”*; n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013 *“Approvazione delle Linee Guida per la verifica dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 585/2012/R/IDR”*; n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 *“Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex-Cipe (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e Integrazioni alla Deliberazione 585/2012/R/IDR”* e n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 *“Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”*;

h) il Documento per la Consultazione n. 204/2012/R/IDR *“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”*, e il Documento per la Consultazione n. 290/2012/R/IDR *“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici - IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO”*, chiariscono come la modifica del sistema tariffario possa essere applicata non solo ai nuovi contratti di affidamento del s.i.i., ma anche ai contratti in essere (a tal proposito viene citato il recentissimo parere del Consiglio di Stato, sez. II, 21 marzo 2012 n. 1683 dal quale per analogia si conferma l’applicabilità del nuovo metodo tariffario anche agli investimenti già effettuati o già avviati dai gestori – e dunque alle convenzioni in essere – in ragione dell’avvenuto mutamento del quadro normativo primario, determinato dal d.P.R. n. 116/11, dichiarativo del referendum abrogativo dell’art. 154, co.1, D.Lgs. n.152/06 e dell’art. 10, co. 14, D.L. n. 70/11);

i) risulta quindi necessario aggiornare le singole Convenzioni perché ci sia un adeguamento alla disciplina introdotta con le Deliberazioni dell'Autorità sopra richiamate ed in particolare con riguardo alla Delibera 643/2013/R/IDR;

l) è stato ritenuto necessario formalizzare tali modifiche nella presente Direttiva, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 4 e 4, comma 4 delle Convenzioni di affidamento del s.i.i., come sopra richiamati;

**LE CONVENZIONI DI AFFIDAMENTO APPROVATE CON OGNI SINGOLO GESTORE DEL S.I.I.,
RELATIVAMENTE AL “CAPO III: FINANZIAMENTO” E NELLO SPECIFICO:**

Art. 13 – Programma degli Interventi e Piano tecnico-economico-finanziario;

Art. 14 – Livelli di qualità del servizio (livelli di servizio);

Art. 15 – Tariffa del servizio;

Art. 16 – Revisione tariffaria;

Art. 17 – Fondi vincolati per la depurazione e fondi per l’attuazione dei piani stralcio;

Art. 18 – Canone di concessione;

DEVONO ESSERE AGGIORNATE RILEGGENDO GLI ARTICOLI SOPRA CITATI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA INTRODotta CON LE DELIBERE DELL’AEEG N. 585/2012 RISPETTO ALLE ANNUALITÀ 2012 E 2013 E N. 643/2013 RISPETTO ALLE ANNUALITÀ 2014 E 2015.

AI SENSI DELL’ART. 4 DELLE CONVENZIONI DI GESTIONE, SARÀ CURA DELL’AATO PREDISPORRE IDONEI ATTI AGGIUNTIVI ALLE CONVENZIONI IN ESSERE DA SOTTOSCRIVERE FRA L’AUTORITÀ DI AMBITO E I GESTORI AFFIDATARI DEL SERVIZIO AL FINE DI FORMALIZZARE LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AEEG.

Per quanto non variato con il presente atto, restano confermati gli obblighi di cui alle Convenzioni di affidamento del s.i.i. sottoscritte con i soggetti gestori:

- Convenzione per la gestione del s.i.i. con UNIDRA S.c.r.l., Rep. n. 73/2009, sottoscritta in data 21 maggio 2009 con contestuale decorrenza e scadenza in data 21 dicembre 2025;
- Convenzione per la gestione del s.i.i. con S.I. MARCHE S.c.r.l., Rep. n. 24/2006, sottoscritta in data 07 giugno 2006, con decorrenza dal 1 gennaio 2006 e scadenza in data 31 dicembre 2026;
- Convenzione per la gestione del s.i.i. con CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., Rep. n. 10/2005, sottoscritta in data 26 luglio 2005, con decorrenza dal 1 luglio 2005 e scadenza in data 30 giugno 2025;

Macerata, 24 maggio 2014